



associazione

Comunità Papa Giovanni XXIII

associazione internazionale di fedeli di diritto pontificio – www.apg23.org

Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto con D.P.R. n. 596/72
C.F. 00310810221 - P.Iva n. 01433850409

Sede legale: Via Mameli, 1 - 47900 Rimini (RN)
Segreteria: Via Valverde, 10/C - 47900 Rimini (RN)
Tel. 0541/909600 - Fax 0541/909601

Convegno Nazionale

Chiudere gli istituti o dare una famiglia ?

Le prospettive per i minori dopo il 31 dicembre 2006

L'affidamento Familiare tramite le Associazioni Familiari

Proposta di modifica della legge 149/2001 "Del diritto del minore alla famiglia"

Presentata dall'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII

L'attuale testo della legge 184/1983, come modificato dalla legge 149/2001, prevede all'art. 5 la possibilità che il servizio sociale, nell'attuazione dell'affidamento familiare, possa **"avvalersi dell'opera delle Associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari"**.

L'introduzione di questo principio con la riforma del 2001 è frutto dell'esperienza ormai più che ventennale delle Associazioni familiari che sul territorio nazionale si sono occupate di promozione, di sensibilizzazione e di sostegno delle famiglie affidatarie.

L'apertura all'accoglienza e la tenuta degli affidatari, spesso, era stata possibile, e lo è ancor di più oggi, dall'appartenenza delle famiglie ad Associazioni che si occupano di accoglienza familiare.

L'esperienza di applicazione sul territorio nazionale dell'affidamento familiare, fa dire, non solo da parte delle Associazioni, ma anche dagli operatori degli Enti Pubblici, che **un indice di positività** della riuscita dell'affidamento familiare è il fatto che la famiglia accogliente non viva questa esperienza solo al proprio interno, quasi come un fatto privato, ma che abbia la possibilità di condividerla, di parteciparla con altre famiglie all'interno, ad esempio dei gruppi di incontro o di auto aiuto, o facendo parte di realtà associative che offrono non soltanto momenti di confronto, ma un **sostegno** sul piano **pratico** e **motivazionale** alle famiglie e permettono di creare **reti di supporto** all'affidamento tali da permettere accoglienze a volte umanamente impensabili.

L'esigenza che questo ruolo delle Associazioni familiari sia maggiormente riconosciuto è stato anche indicato in due documenti redatti, in questi ultimi anni, dall'Osservatorio Nazionale sull'Infanzia e l'Adolescenza

1° - il Piano Nazionale di Azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2002-2004 parlando dell'applicazione del principio della sussidiarietà, così riporta:

"... il rapporto tra Ente pubblico e le realtà del terzo settore deve superare sia l'idea di integrazione-valorizzazione (in cui il pubblico decide quali spazi debba occupare il privato sociale) sia l'idea di supplenza (in cui il privato sociale interviene laddove e fintanto non arriva il pubblico). Si tratta invece di favorire la nascita di servizi e opportunità in cui sia effettivamente documentato l'incontro tra il bisogno (del minore e della famiglia) e il soggetto pubblico o privato che offre le proprie risorse e capacità per rispondere al bisogno."

2° - Il "Piano di interventi per rendere possibile la chiusura degli istituti per minori entro il 2006" redatto nel 2004, prevede tra gli interventi a medio termine per sviluppare l'affidamento, anche le proposte di:

- *promuovere reti di collaborazione tra associazioni familiari e EELL per la gestione degli affidi;*
- *prevedere, tra le forme innovative di accoglienza, l'affido alle associazioni familiari per il collocamento in una famiglia affidataria,*
- *prevedere nell'affidamento l'attuazione di un progetto concertato tra i servizi sociali, le famiglie affidatarie e le associazioni familiari, qualora ad una di esse la famiglia appartenga.*

Si rende, ora, quanto mai necessario riconoscere ed ampliare il ruolo delle Associazioni familiari nell'attuazione dell'affidamento prevedendo la possibilità, attraverso un dettato legislativo, di conferire alle Associazioni familiari specifiche attribuzioni in tema di affidamento familiare.

L'affidamento realizzato tramite le Associazioni si colloca in questa prospettiva.

Esso si configura come **una nuova possibilità** – non si intende far diventare questa una modalità esclusiva. Nell'affido non consensuale, il Tribunale per i Minorenni interviene ai sensi degli artt. 330-333 cod. civ., allontanando il bambino dalla casa dei genitori e disponendone il collocamento in affidamento familiare. Di fatto già ora, nella prassi, questo collocamento passa attraverso l'affidamento al Comune competente, cui è fatto carico del sostegno economico agli affidatari; questo passaggio è messo in luce ed evidenziato nella proposta di modifica.

L'affidamento al comune identifica il soggetto pubblico cui fa capo l'onere economico dell'intervento, ma apre due possibili percorsi per la sua concreta realizzazione. Il collocamento della famiglia affidataria può infatti avvenire o per mezzo del servizio locale – come è adesso– ovvero, se così disposto dal Tribunale per i Minorenni, **tramite una Associazione familiare**, cui viene così demandata tutta l'attività a valle della decisione: accogliere il minore ed inserirlo presso una famiglia appartenente all'Associazione, assumendo la responsabilità dell'inserimento familiare e del sostegno educativo alla famiglia affidataria; sarà l'associazione a tenere i rapporti con il Tribunale per i Minorenni e con il Comune affidatario, con i quali vaglierà l'andamento dell'affido e cui proporrà i provvedimenti per la conclusione o il proseguimento.

Ai sensi dell'art. 118, comma 4 e del principio di sussidiarietà orizzontale, le funzioni di individuazione della famiglia affidataria, come quella del sostegno e dell'accompagnamento, considerata la natura privatistica delle funzioni genitoriali, possono essere attribuite anche a soggetti privati interessati, ed, anzi, l'intervento dell'autorità pubblica dovrebbe essere, in linea di principio, a carattere sussidiario: venire, cioè, in rilievo solo in mancanza del privato c.d. "sociale" adeguato allo scopo. In quest'ottica, le Associazioni familiari andrebbero preferite alle pubbliche amministrazioni e, specificamente, ai servizi sociali nell'attività di assistenza e vigilanza alla "nuova" famiglia.

L'intervento sulla famiglia origine rimane secondo le attuali competenze in campo assistenziale; viene esplicitamente affermato il potere di vigilanza e di controllo in capo al Comune affidatario – che lo eserciterà con i mezzi tecnici ritenuti più opportuni .

Nell'ipotesi di affidamento consensuale sembra invece necessario mantenere l'esclusiva del servizio pubblico nella decisione di dar corso all'affidamento: questo per evitare il rischio che l'affidamento consensuale venga utilizzato per dare copertura a un mercato di bambini – fenomeno che non è mai del tutto debellato, come documentato da ricorrenti episodi di cronaca .

Rimane tuttavia, anche nel caso di affidamento consensuale, la possibilità che la famiglia affidataria chieda di essere sostenuta e seguita da una Associazione familiare, e ciò può costituire fattore di maggiore aiuto e prossimità per la famiglia stessa, e, in un'ottica di sussidiarietà, una modalità di valorizzazione delle risorse della società civile da parte del servizio pubblico.

L'introduzione di questa nuova opportunità di realizzare l'affidamento familiare, si ritiene che, oltre ad incrementare il numero delle famiglie affidatarie, contiene alcuni elementi di ulteriore garanzia e tutela.

- Aumenta la tutela dei bambini. La possibilità di essere all'interno di una Associazione permette, in caso di difficoltà, di poter individuare altre famiglie disponibili che già conoscono il minore.
- L'affido tramite l'Associazione responsabilizza gli affidatari perché l'essere parte di una associazione aumenta la consapevolezza e l'impegno da parte delle famiglie,
- L'Associazione, con propri operatori, offre sostegno, aiuto nei momenti di difficoltà, collabora al progetto insieme con i Servizi Sociali, offre consulenze qualificate.

- L'Associazione con una rete di servizi differenziati, può garantire la permanenza del minore presso la famiglia anche oltre la minor età.
- La presenza di una Associazione accanto alla famiglia offre ulteriori garanzie di serietà, di competenza e di professionalità anche nei confronti degli altri soggetti istituzionali quali ad esempio la Magistratura.

L'affidamento tramite le Associazioni riconosce le stesse come un Soggetto sociale che assume una responsabilità in proprio, nei confronti dei minori accolti dalle famiglie appartenenti, e non solo come mediatori e interlocutori.

Proposte di modifiche al capo I bis della legge 4.5.1983 n. 184, come modificata con la legge 28.3.2001 n. 149, sull'affido familiare

Art. 1

Il secondo e il terzo comma dell'art. 4 della legge 4.5.1983 n. 184, come modificata dalla legge n. 149/2001, sono sostituiti dal seguente:

2.- *Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni ai sensi degli artt. 330 e seguenti del codice civile, affidando il minore al competente comune per il collocamento presso una idonea famiglia o persona singola per mezzo del servizio sociale locale o, in alternativa, per mezzo di un'Associazione familiare accreditata ai sensi dell'art. 5, quarto comma.*

3.- *Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicati specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti alla famiglia o alla persona affidataria, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti del nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale o l'Associazione familiare accreditata cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di mantenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale ovvero l'Associazione familiare accreditata cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo ove si trova il minore, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.*

In ogni caso il comune cui è affidato il minore mantiene la vigilanza sull'andamento dell'affidamento familiare.

Art. 2.

Il secondo e il quarto comma dell'art. 5 della legge 4.5.1983 n. 184, come modificata dalla legge n. 149/2001, sono sostituiti dai seguenti:

2.- *Il servizio sociale locale ovvero l'Associazione familiare accreditata, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolgono opera di sostegno educativo e psicologico, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio, e, nelle ipotesi di affidamento consensuale, anche dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.*

4.- *Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria; stabiliscono le modalità di accreditamento delle Associazioni familiari autorizzate a collaborare negli interventi di affidamento familiare e riconoscono economicamente il servizio dalle stesse reso.*

Rimini, 4 dicembre 2006

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII

Servizio Affidamento

martiniapg23@libero.it